


REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1567 del 17 LUG. 2014

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 4413 per inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CCNL del comparto Sanità 01/09/1995 e pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e delle ferie maturate e non godute.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giancarlo Carfi

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Schirinà

Il 17 LUG. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014 e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 20 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista l'istanza del 10/07/2013 con la quale il dipendente matr. 4413 ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento di eventuale inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;

Vista la nota prot. n. 16737 del 22/07/2013 con la quale questa Azienda ha trasmesso la documentazione di rito alla competente commissione medica presso il Dipartimento Regionale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la P.E.C. del 03/07/2014 con la quale la citata Commissione Medica di Verifica ha trasmesso l'estratto del verbale riportante le risultanze della visita medico-collegiale a cui è stato sottoposto il dipendente in data 01/07/2014 e dal quale si rileva che lo stesso è stato riconosciuto: "non idoneo in modo assoluto e permanente al servizio cui è preposto ed a qualsiasi altra attività di istituto" nonché "inabile in modo assoluto e permanente al proficuo lavoro ai fini pensionistici";

Visto l'art. 23, comma 3, del CCNL comparto sanità personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 - sottoscritto il 1 settembre 1995, che dispone che quando "il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla risoluzione del rapporto .....

Visto il combinato disposto dall'art. 7 della L. 379/1955, dall'art. 1, co. 32, della L. 335/1995 e dall'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011;

Accertata la sussistenza di tutti i requisiti per poter risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente e di poterlo collocare in quiescenza per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro con effetto immediato;

Vista la nota prot. 2496/pers. del 04/07/2014 con la quale questa Azienda, ai sensi e nel rispetto della normativa sopra richiamata, ha notificato al dipendente la decisione di risolvere il rapporto di lavoro per inidoneità dal 05/07/2014;

Preso atto che alla data del 04/07/2014, ultimo giorno di servizio, il dipendente ha maturato un'anzianità contributiva complessiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, pari a complessivi anni 34 e mesi 4;

Considerato che l'art. 23, comma 3, del C.C.N.L. 1994-1997 del comparto sanità sottoscritto l'1/09/1995 prevede l'erogazione dell'indennità sostitutiva di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità;

Visti anche gli artt. 2118 e 2121 del c.c. in tema di recesso dal rapporto di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

Visto l'art. 39 del citato C.C.N.L. 1994-1997 che fissa come segue i termini di preavviso:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

Preso atto che il dipendente, in riferimento all'anzianità di servizio maturata, ha diritto a 4 mesi di indennità sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti delle citate norme, è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, e precisamente:

Stipendio mensile in godimento	Mesi di computo	Importo da liquidare
€ 1.673,62	4	€ 7.252,36 (compreso rateo 13 <sup>^</sup> )

Visto, infine, l'art. 19, comma 15, del C.C.N.L. 1994-1997 del Comparto Sanità come integrato dall'art. 4 del C.C.N.L. integrativo 1994-1997 che prevede che in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, si procede al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;

Rilevato, dai cartellini presenza del dipendente, della oggettiva impossibilità a godere delle suddette giornate di congedo ordinario, atteso che il lavoratore nell'ultimo anno di servizio è stato quasi ininterrottamente in malattia, e che, pertanto, alla luce dei chiarimenti diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con note n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23/07/2012 - n. 0032937 del 06/08/2012 e n. 40033 del 08/10/2012, alla novella introdotta dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/212 e s.m.i (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), nulla osta alla relativa monetizzazione;

Accertato che le ferie maturate dal dipendente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro ammontano a complessivi giorni 26 e che la relativa indennità sostitutiva per ferie non godute, tenuto conto della retribuzione giornaliera di € 64,37 può essere determinata in € 1.673,62;

Atteso di dover provvedere in merito;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

#### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- risolvere con decorrenza 05/07/2014 il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 4413, a seguito di accertamento da parte della commissione medica di verifica presso il Dipartimento Regionale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze della "inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro";
- dichiarare vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- disporre, a richiesta del dipendente, l'espletamento, da parte dell'Ufficio Pensioni dell'Azienda, di tutte le procedure necessarie per la liquidazione del trattamento di previdenza, del trattamento di quiescenza e dell'indennità sostitutiva di preavviso e dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute;
- determinare, liquidare e pagare al dipendente le seguenti somme:
  - > € 7.252,36 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
  - > € 1.673,62 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute;
- dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto in considerazione che risoluzione del rapporto di lavoro decorre da giorno 05/07/2014.